

**COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
BORGO VALSUGANA (TN)**

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE TRA LA COMUNITA' VALSUGANA E L'UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO CANAL DI BRENTA.

REP. N. _____ DD. _____

L'anno duemiladodici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino,

Tra gli Enti :

1. **Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta** (che comprende i Comuni di Cisson del Grappa, San Nazario e Valstagna), codice fiscale n. _____, rappresentato dal Presidente pro-tempore Angelo Moro, che interviene nel presente atto in forza della deliberazione di assemblea n. ____ del _____, esecutiva;
2. **Comunità Valsugana e Tesino** in persona del Presidente pro-tempore Ing. Sandro Dandrea, domiciliato per la sua carica presso la Comunità di Valle Valsugana e Tesino, in Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi, n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza del parere della Conferenza dei Sindaci del _____ e della deliberazione assembleare n. _____ del _____ esecutiva, codice fiscale n. _____;

PREMESSO:

- che, in applicazione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8. e s.m., nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", i Comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Samone, Scurelle, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno e Villa Agnedo hanno stipulato una convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, istituendo il "Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino" (già Corpo di Polizia Municipale Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino), individuando nella Comunità Valsugana e Tesino (già Comprensorio della Bassa Valsugana e del Tesino) l'Ente capofila della gestione associata;

- che la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto, con rispettivi provvedimenti (legge Regione del Veneto n. 31 del 26 ottobre 2007 e legge Provincia Autonoma di Trento n. 21 del 16 novembre 2007), hanno approvato un'intesa sottoscritta il 04 luglio 2007 a Recoaro Terme, con l'obiettivo di favorire la cooperazione tra i territori confinanti dei due Enti attraverso il miglior esercizio delle funzioni amministrative riguardanti vari settori dello sviluppo locale: sanità, cultura, formazione, istruzione, infrastrutture e reti di trasporto, che interessino le aree di confine fra Veneto e Trentino. L'intesa mira ad individuare un modello organizzativo e procedurale tale da garantire, in questi settori, il coordinamento delle funzioni della

Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento, oltre ovviamente al coinvolgimento degli enti locali interessati;

- che in particolare i Comuni di Cismon del Grappa, di San Nazario e numerosi Comuni facenti parte della Comunità Valsugana e Tesino (ex Comprensorio della Bassa Valsugana e Tesino) sono coinvolti direttamente nell'intesa di cui sopra sull'asse della Strada Statale n.47 della Valsugana;

- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, oltre a garantire l'immediatezza delle risposte ai cittadini e agli amministratori;

- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e la continuità del servizio stesso sull'intero territorio interessato;

- che i Comuni della Provincia di Vicenza, rappresentati dall'Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta, firmatari della presente intendono potenziare il servizio di Polizia Locale in modo tale da rispondere in maniera esaustiva alle necessità di controllo e sicurezza della cittadinanza;

- che con lo svolgimento del servizio da parte del Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino vengono colmate le attuali carenze strutturali proprie dei Comuni richiedenti il servizio attraverso la messa a disposizione, da parte del Corpo di Polizia Locale, di tutte le attrezzature necessarie, di operatori specializzati per le varie materie di competenza della Polizia Locale, di orari e flessibilità di copertura del servizio molto ampi;

- che in data 24 maggio 2012 (prot 2012/1798/9455/AreaI) il Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento ha espresso parere riguardo l'estensione delle qualifiche degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, l'Unione dei Comuni Medio canal di Brenta e la Comunità Valsugana e Tesino, convengono che il Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino svolga il servizio di Polizia Locale nel territorio dei Comuni stessi nel periodo 01 ottobre 2012 – 30 settembre 2014.

Il corpo di Polizia Locale opera in tale ambito svolgendo i compiti attribuiti dalla legge, dai regolamenti, dagli ordini delle Autorità nelle materie di competenza individuate dalla legge quadro 65/1986 e dalle altre leggi, nonché previsti nei regolamenti dell'Ente Comunità Valsugana e Tesino.

Art. 2
Modalità di svolgimento del servizio e finalità

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le forze dell'ordine al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. Il servizio fornito dal Corpo di Polizia Locale ha per oggetto la gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:

- a) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
 - b) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
 - c) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti nelle materie di competenza comunale;
 - d) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
 - e) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - f) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri;
 - g) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti
 - h) gestire la procedura sanzionatoria derivante dalle violazioni accertate a decorrere dall'inizio della convenzione, con la collaborazione di Trentino Riscossioni S.p.A..
- La modulistica, per la durata della convenzione, riporta l'intestazione della Comunità Valsugana e Tesino, Corpo di Polizia Locale.

A tal fine i Comuni di Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna e l'Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta si impegnano ad approvare i Regolamenti vigenti della Comunità Valsugana e Tesino (Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale e Regolamento Speciale per le armi del Corpo di Polizia Locale).

Art. 3
Conferenza dei Sindaci

Viene istituita la Conferenza dei Sindaci (o loro delegati) dei Comuni di Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna. Della Conferenza fa parte anche il Presidente della Comunità (o un delegato), il Presidente del Collegio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino (o un delegato), ed il Comandante del Corpo. Il Comandante del Corpo ha compiti di proposta e consulenza, ma non ha diritto di voto. La Conferenza è presieduta da uno dei Sindaci individuato dalla stessa.

Spetta al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di Polizia Locale.

Art. 4
Personale

Il personale del Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino si impegna a svolgere nel territorio dell'Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta, per l'espletamento delle Funzioni di Polizia Locale oggetto della presente convenzione, 3200 ore nel periodo 01 ottobre 2012 – 30 settembre 2014, secondo i rapporti finanziari di cui all'art.5 della presente convenzione.

Il personale di Polizia Locale attualmente in servizio presso l'Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta è coordinato e dipende funzionalmente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino per la durata della presente convenzione. Lo stesso personale resta in capo all'Unione dei Comuni per gli oneri riguardanti retribuzione diretta ed indiretta ed ogni altro onere derivante dal rapporto di lavoro, comprese le spese per vestiario, veicoli, carburante e dotazioni tecniche.

Il Comandante è individuato quale responsabile del procedimento, con facoltà di delega per alcune fasi o per l'intero procedimento, da conferirsi con atto scritto.

Art. 5 **Rapporti finanziari**

I costi da rimborsare relativi alla copertura delle ore di servizio svolte dal Corpo di Polizia Locale Comunità Valsugana e Tesino nel territorio dei Comuni vengono quantificati, a carico dell'Unione dei Comuni, come segue:

- 1000 ore all'anno di servizio controllo territorio al costo di 50,00 Euro / ora.
- 600 ore all'anno per pratiche ufficio e varie al costo di 40,00 Euro / ora.
- gestione e coordinamento al costo di 16.000,00 Euro annui forfettari

TOTALE COSTO nei 2 anni: 180.000,00 Euro.

Il calcolo e la rendicontazione delle ore di servizio svolte nel territorio dei Comuni viene effettuato considerando, come momento di riferimento, l'ingresso e l'uscita del personale di Polizia Locale dal territorio dell'Unione dei Comuni. La gestione e la direzione gerarchico – funzionale del Corpo viene quantificata forfettariamente.

Il numero complessivo di ore richiesto dai Comuni può essere modificato in aumento o in diminuzione, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci. Il numero complessivo di ore non può, in ogni caso, essere modificato senza il consenso della Comunità di Valle.

Sono a carico dell'Unione dei Comuni tutte le altre spese, fra le quali:

- l'allestimento e la manutenzione di connessioni informatiche tra il Corpo di Polizia Locale e la sede individuata nei Comuni;
- la predisposizione di postazioni informatiche presso l'unione dei Comuni qualora necessarie;
- il collegamento a banche dati per le attività istituzionali ed il pagamento delle relative visure;
- ogni spesa sostenuta dalla Comunità di Valle per la gestione delle violazioni accertate nel territorio dell'Unione nonché ogni spesa dovuta a bolli, postalizzazioni o notificazioni.
- ogni onere riguardante le attrezzature/apparecchiature tecniche già in uso presso l'Unione o presso i Comuni.

L'unione dei Comuni dovrà provvedere, con cadenza semestrale, al pagamento della quota a proprio carico risultante dal riparto provvisorio. La Comunità di Valle può trattenere, qualora sufficiente, a titolo di pagamento della quota a carico dell'Unione dei Comuni, l'importo corrispondente di proventi incassati dal pagamento di violazioni. Decorso comunque inutilmente 60 giorni dalle singole scadenze senza che sia intervenuto il pagamento, la Comunità Valsugana e Tesino potrà disporre la riscossione coattiva, ai sensi della legge.

I proventi di competenza dei Comuni per tutte le sanzioni emesse, incassati dalla Comunità Valsugana e Tesino e decurtati delle spese di procedimento (per notifiche, postali, per visure banche dati e varie), vengono riversati con cadenza semestrale all'Unione dei Comuni quale titolare della funzione di Polizia Locale trasferita dai Comuni stessi, fatto salvo quanto disposto al comma precedente. La ripartizione dei proventi ai singoli Comuni è a carico. In queste fasi nessun compito è a carico del Corpo di Polizia Locale.

Ciascun Comune deve comunque annualmente destinare la quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada (art. 208 – art 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), da devolvere per le finalità dallo stesso previste.

Art. 6 **Durata**

Il periodo di validità della presente convenzione ha decorrenza dal 01 ottobre 2012 ed ha durata fino al 30 settembre 2014, rinnovabile tacitamente di altri due anni ove gli aderenti non ne diano disdetta con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine di scadenza. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata a tutte le altre parti con raccomandata A/R.

Ad ognuna delle parti contraenti è comunque concessa facoltà di recedere durante il periodo di validità della presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato a tutti i restanti enti, con raccomandata A/R, con almeno sei mesi di anticipo e comporta, in ogni caso, il pagamento dell'intera quota spettante fino alla scadenza della convenzione, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5.

In ogni caso la presente convenzione potrà essere sciolta anche prima della scadenza naturale e senza applicazione di penali qualora alla medesima non si possa continuare a dare concreta esecuzione a seguito di intervenute disposizioni normative o per impossibilità sopravvenuta non dipendente da volontà delle parti.

Art. 7 **Risoluzione di controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 3. Qualora le consultazioni non diano esito positivo, saranno deferite al Foro di Trento tutte le controversie relative alla presente convenzione e a quanto ad essa connesso.

Art. 8 **Modifiche alla convenzione**

La comune volontà di tutti gli Enti sottoscrittori la presente convenzione, espressa con deliberazione dei rispettivi consigli comunali o assemblee, può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni suo punto.

Art. 9 **Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia, in particolare la L. n. 65/1986, la L.P. n. 8 /2005, il regolamento di attuazione alla L.P. n. 8 /2005, la legge regionale Veneto n. 40/1988.

La presente convenzione, come da parere del 24 maggio 2012 (prot 2012/1798/9455/AreaI) del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, verrà trasmessa al Commissariato stesso ed alla Prefettura di Vicenza per quanto di rispettiva competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Comunità Valsugana e Tesino
Il Presidente
Sandro Dandrea

Per l'Unione dei Comuni del Medio Canal di Brenta
Il Presidente
Angelo Moro
